



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MAZZELLA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° OTTOBRE 2024

Disposizioni per la sperimentazione del voto elettronico per gli elettori affetti da disabilità motorie e gravi patologie

ONOREVOLI SENATORI. – La democrazia si fonda sull’uguaglianza di diritti e opportunità per tutti i cittadini, indipendentemente dalle loro abilità ed è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli. Pertanto, è nostro dovere garantire che anche le persone con disabilità motorie e sensoriali, oltre che le persone affette da gravi patologie temporanee o permanenti, abbiano la piena accessibilità e partecipazione al processo elettorale in modo appropriato, inclusivo e sicuro, agevolando, il ricorso a tecnologie nuove e di supporto, così come disposto dall’articolo 29 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.

L’articolo 48, primo comma, della Costituzione stabilisce che tutti i cittadini maggiorenni, senza distinzione di sesso, possono esprimere il proprio voto. In particolare, secondo la Carta costituzionale: « Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età ». Il principio su cui si fonda questa parte dell’articolo è quello del suffragio universale, raggiunto solo nel 1946, secondo cui ogni cittadino ha il diritto di esprimere il proprio voto e di partecipare attivamente alla vita politica del proprio Paese, quale libertà fondamentale ed esercizio democratico di appartenenza a una comunità.

Tuttavia, per i cittadini che recano condizioni di disabilità questo diritto risulta spesso compromesso. Invero, per l’accesso ai seggi elettorali le disposizioni vigenti forniscono indicazioni relativamente agli arredi degli ambienti di votazione delle sezioni elettorali, che devono essere disposti in modo da consentire agli elettori non deambulanti di leggere le liste dei candidati, di votare in assoluta segretezza e di svolgere,

eventualmente, anche le funzioni di componente di seggio o di rappresentante di lista. Ancora, almeno una cabina elettorale deve garantire accessibilità alle carrozzine, piano di scrittura con altezza di circa ottanta centimetri e identificazione della stessa cabina con affissione di apposita segnaletica.

Ciò premesso, nonostante le suddette disposizioni, significative e ostative, sussistono le barriere che tutt’oggi impediscono, di fatto, ai disabili di godere dei loro pieni diritti elettorali: mancanza di idonei materiali informativi, disponibilità finanziarie insufficienti, infrastrutture architettoniche presso i seggi, postazioni elettorali spesso inaccessibili, assenza di specifici ausili e procedure per facilitare la partecipazione elettorale delle persone con disabilità gravi rendono spesso complesso l’esercizio del diritto di voto.

Proprio per questo motivo il presente disegno di legge reca l’obiettivo di introdurre una sperimentazione per il voto elettronico da remoto, per le persone affette da disabilità motoria e con gravi patologie, gestito dal Ministero dell’interno attraverso un’apposita piattaforma tecnologica. Questo sistema consentirebbe ai fragili di votare da casa o da qualsiasi altro luogo in cui versano in condizioni di degenza, utilizzando dispositivi elettronici come *computer*, *smartphone* o *tablet*.

La sperimentazione iniziale sarà avviata negli anni 2025 e 2026 su un campione di elettori individuato dal Ministero dell’interno, per poi essere esteso nel 2027.

Le ragioni che spingono a sostenere questa proposta sono molteplici e di grande rilevanza. Innanzitutto, il voto remoto garantirebbe l’accessibilità oltre che la facilitazione

al processo elettorale per tutte le persone affette da disabilità e da gravi patologie, senza spostarsi e consentendo loro di esprimere il proprio voto in modo autonomo e dignitoso.

Ciò premesso, al netto di pochissime disposizioni che tutelano gli elettori affetti da grave disabilità, non sussistono ulteriori discipline volte a garantire l'effettivo esercizio di voto da parte di tutti i cittadini che recano condizioni di salute che compromettono l'esercizio del voto. Pertanto, occorre intervenire normativamente per sanare questa criticità.

In secondo luogo, quanto in oggetto favorirebbe l'inclusione politica di questi soggetti, promuovendo la partecipazione attiva di tutti i cittadini alla vita democratica del Paese.

Ovviamente, è importante sottolineare che l'implementazione di un sistema di voto elettronico per le persone con disabilità richiede l'adozione di adeguate misure di sicurezza per garantire l'integrità e la segretezza del voto prevenendo eventuali abusi, frodi o violazione della *privacy*, motivo per cui dovrà essere compito del dicastero competente tracciare il solco attraverso cui tutelare i cittadini che votano attraverso tecnologia da remoto.

Allo stesso tempo, è fondamentale garantire che il sistema sia progettato in modo accessibile, tenendo conto delle diverse esigenze e capacità delle persone con disabilità, atteso che la partecipazione politica è

un diritto fondamentale che dovrebbe essere garantito a tutti i cittadini. Sotto questo profilo, l'introduzione di un sistema di voto remoto per i cittadini in oggetto rappresenterebbe un importante passo avanti verso una maggiore inclusione e uguaglianza.

Consentire a queste persone di votare da remoto non solo faciliterebbe il loro accesso al voto, ma incentiverebbe anche la partecipazione civica e politica di un'ampia parte della popolazione attualmente emarginata. Inoltre, favorirebbe la creazione di una società più inclusiva e sensibile alle esigenze di tutti i suoi membri, promuovendo valori di uguaglianza, solidarietà e partecipazione.

Pertanto, consentendo a tutti i fragili, attraverso il voto da remoto, una piena partecipazione, da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento alla vita politica della propria comunità, il presente testo consente realmente l'universale esercizio del diritto al voto ai sensi del dettato costituzionale.

Nel dettaglio, il disegno di legge si compone di 4 articoli.

In particolare, se l'articolo 1 reca le finalità già esplicitate in tale relazione individuando i soggetti destinatari dell'intervento normativo, l'articolo 2 disciplina le modalità di avvio della sperimentazione del voto elettronico. L'articolo 3 reca disposizioni relative alle campagne di informazione e sensibilizzazione sull'utilizzo del voto elettronico. L'articolo 4 reca le disposizioni finanziarie.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità e soggetti destinatari)

1. Al fine di favorire la più ampia partecipazione democratica dei cittadini alle consultazioni elettorali e referendarie, la presente legge reca l'obiettivo di garantire agli elettori con impedimento fisico, di cui all'articolo 55 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, già autorizzati all'esercizio del voto assistito, agli elettori con disabilità motorie o sensoriali di cui all'articolo 3, commi 1 e 3, della legge 5 febbraio 1992 n. 104, ai pazienti oncologici, ai soggetti affetti da patologie cronicodegenerative invalidanti e soggetti a terapie salvavita, ai malati rari affetti da patologie individuate dall'allegato 7 di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2017, ai soggetti individuati nel decreto del Ministro della salute 4 febbraio 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 dell'11 febbraio 2022, nonché ai soggetti affetti da gravi patologie di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2000, n. 278, ai cittadini di cui all'articolo 42 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e agli elettori di cui all'articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, l'accesso all'esercizio del

voto tramite strumenti digitali da remoto, per le elezioni amministrative, regionali, per l'elezione dei membri della Camera dei deputati, del Senato e del Parlamento europeo e per le consultazioni referendarie.

Art. 2.

*(Sperimentazione del sistema
di voto elettronico)*

1. Al fine di garantire l'attuazione degli obiettivi di cui all'articolo 1, per gli anni 2025 e 2026 è avviata la sperimentazione del voto elettronico su un campione di elettori di cui all'articolo 1, secondo i criteri e le modalità stabiliti dal decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della salute e per le disabilità, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenuto conto delle Linee guida per la sperimentazione di modalità di espressione del voto in via digitale di cui al decreto del Ministro dell'interno del 9 luglio 2021.

2. Agli esiti della sperimentazione di cui al comma 1, il voto elettronico può essere esteso, a decorrere dall'anno 2027, a tutti gli elettori di cui all'articolo 1 che ne facciano esplicita richiesta, secondo quanto previsto dal decreto di cui al medesimo comma 1.

3. Il Ministro dell'interno, sentiti i Ministri della salute e per le disabilità, sviluppa, implementa e gestisce un'apposita piattaforma per l'espressione del voto elettronico per gli elettori di cui all'articolo 1.

4. La piattaforma di cui al comma 3 deve essere progettata in modo da garantire l'accessibilità, la segretezza del voto, la riservatezza dei dati personali e l'affidabilità e la validità del processo elettorale, tenendo conto delle diverse esigenze e necessità degli elettori, nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.

Art. 3.

(Informazione e sensibilizzazione)

1. Al fine di garantire una corretta applicazione del sistema di voto elettronico e una piena partecipazione al processo elettorale, il Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della salute e per le disabilità, sostiene la promozione di campagne di informazione e sensibilizzazione rivolte agli elettori e agli operatori elettorali, in particolare ai cittadini affetti da disabilità.

2. Il Ministro dell'interno, su indicazione del Ministro per le disabilità e del Ministro della salute, coinvolge nelle campagne di cui al comma 1 le associazioni più rappresentative di persone affette da disabilità, malattie rare e oncologiche, al fine di assicurarne la rappresentanza e la tutela dei diritti, nonché per una valutazione del sistema di voto elettronico.

Art. 4.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge valutati in 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

€ 1,00